

# LINEA GUIDA LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

settore antincendio

# UMANI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**<sup>®</sup>  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



*La presente guida – rivolta a tutti gli operatori della filiera antincendio, nonché agli utilizzatori finali – intende agevolare la comprensione di alcune basilari nozioni correlate al tema generale della gestione dei rifiuti, con un particolare occhio di riguardo ad alcune delle più ricorrenti casistiche legate alle attività di manutenzione antincendio.*

*Benché le informazioni ivi presentate siano frutto di un accurato lavoro, l'Associazione non garantisce che tali informazioni non contengano imprecisioni o che siano completamente allineate con più aggiornate vigenti disposizioni di legge.*

*La guida è intesa puramente come uno strumento di supporto e non si sostituisce assolutamente alle vigenti disposizioni di legge, che rimangono il riferimento ultimo.*

*L'Associazione non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni che seguono.*

## **NOTA AGGIORNAMENTO 2019**

Con l'edizione 2019 è stato aggiornato l'appendice relativo al SISTRI, in considerazione della soppressione del sistema, introdotta con il Decreto-Legge 135/2018, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019 n.12.

## **NOTA AGGIORNAMENTO 2018**

Con l'edizione 2018 è stata rivista l'impostazione della guida, ristrutturandola secondo un percorso che tocca logicamente i principali passi per la gestione dei rifiuti da manutenzione.

Chiudono l'edizione 2018 una serie di schede di riepilogo di alcune delle casistiche che possono ritrovarsi nella quotidianità lavorativa.

L'Associazione ringrazia per il prezioso supporto ricevuto per la stesura della presente linea guida ASSOAMBIENTE, l'Associazione che in FISE (Federazione Imprese di Servizi) rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese private che gestiscono servizi ambientali.

# INDICE

1

## **PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

06

2

## **PRINCIPALI DEFINIZIONI**

06

3

## **L'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**

08

### 3.1 L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

4

## **IL SISTEMA INTEGRATO 'FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO'**

10

### 4.1 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

### 4.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

### 4.3 IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

5

## **IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI**

18

6

## **L'ALBO GESTORI AMBIENTALI**

19

### 6.1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

### 6.2 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

7

## **CONSIDERAZIONI SUL CONTRATTO DI MANUTENZIONE**

20

8

## **LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI AZIENDA AUTORIZZATA AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO**

20

9

## **CASI PRATICI**

21

9.1 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE) SU BENI  
OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE.

9.2 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE) SU BENI  
OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DI  
MANUTENZIONE.

9.3 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE)  
SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE.

## INDICE

9.4 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE)  
SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ  
DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE.

9.5 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO CHE HANNO RAGGIUNTO IL 18° ANNO  
O SUI QUALI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE.

9.6 PROVE DI SPEGNIMENTO PER ADDESTRAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO CON ESTINTORI  
A NORMA MA IN SCADENZA DI REVISIONE

**APPENDICE A – SISTRI** **26**

**APPENDICE B – SCHEDE DI RIEPILOGO** **29**

## PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Direttiva 2008/98/CE “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (GUUE n. 312 del 22.11.2008)
- D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (GURI n.88 del 14 aprile 2006) – recepimento italiano della Direttiva 2008/98/CE
- D.lgs 22 dicembre 2010 n.205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE”
- Decisione della Commissione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE (GUUE n.370 del 30.12.2014)
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 (del 18 dicembre 2014) che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE (GUUE n.365 del 19 dicembre 2014)
- Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione che sostituisce l’allegato II della direttiva 2008/98/CE e che abroga alcune direttive (GUUE n.184 dell’11 luglio 2015) (in attesa di recepimento)
- Decreto 13 ottobre 2016, n. 264. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
- Legge 3 agosto 2017 n. 123 “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”

## PRINCIPALI DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni sono riprese dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi:

**rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;

**rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06

**produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

**produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

**detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

**commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

**intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

**gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

**raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

**preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

## PRINCIPALI DEFINIZIONI

**riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

**trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

**recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C Parte IV del D.lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

**riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

**smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B del D.lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

**stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

**sottoprodotto:** "un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (cfr. DM 264/16)

**"deposito temporaneo":** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamen-

to, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Si richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 266 'Disposizioni finali' del D.lgs 152/2006

**-> I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.**

## L'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Secondo la Direttiva 2008/98, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 152/06 viene considerato «rifiuto» qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. In altre parole, **per identificare come "rifiuto" una sostanza, un materiale o più in generale un bene risulta determinante il comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere.**

**Il produttore di un rifiuto è il soggetto che, ai sensi di legge, può fornire informazioni relative ad importanti caratteristiche quali la pericolosità, la possibilità di riutilizzo o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto:** ciò in quanto la conoscenza del processo produttivo o del ciclo di consumo che ha generato quel rifiuto è un dato imprescindibile per la sua classificazione.

Questo concetto, che trova la sua più semplice applicazione nella raccolta separata dei rifiuti urbani – laddove è il cittadino che, sulla base della semplice scelta del cassonetto, decide se avviare il rifiuto allo smaltimento o ad un processo di recupero e valorizzazione – è il principio basilare attraverso il quale un potenziale pericolo per l'ambiente può essere trasformato in una risorsa.

Se quindi è evidente che un rifiuto accompagnato dalle informazioni relative al processo che lo ha generato ha molte più probabilità di trasformarsi in una risorsa rispetto a un rifiuto di provenienza ignota, è altrettanto evidente che la perdita di tali informazioni costituisce un danno ambientale ed economico irreparabile.

Gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono però essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino e delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti.

### 3.1 L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI

Dopo aver individuato se trattasi di rifiuto urbano o speciale in relazione a quanto definito all'art. 184, comma 2 o 3 del D.Lgs 152/2006 (smi), i rifiuti debbono essere codificati in base all'elenco europeo dei rifiuti. Il percorso di classificazione dei rifiuti si svi-

luppa attraverso le fasi riportate all'allegato D del D.lgs 152/2006 e smi, da ultimo rivisto, soprattutto per la parte introduttiva, con decisione 2014/955/UE in vigore dal 1° giugno 2015 (dalla stessa data sparisce la definizione di "catalogo europeo dei rifiuti", sostituito definitivamente dalla voce "elenco europeo": pertanto non si parlerà più di codici CER, ma di codici EER).

La Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE che, definisce il termine rifiuti nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

L'allegato I del D.lgs 152/06 e smi, modificato da ultimo dal Regolamento 1357/2014/UE, sono riportate invece le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Le modifiche introdotte dal Regolamento 1357/2015/UE, ossia con il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE, non consistono solo in una parzialmente diversa catalogazione e ridenominazione (da "H" ad "HP") delle caratteristiche di pericolo: la novità più rilevante riguarda l'individuazione delle sostanze la cui presenza, in determinate condizioni o quantità, determina l'attribuzione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo.

I codici EER sono sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato: le prime due cifre individuano il "capitolo", le seconde due il "sottocapitolo" e le ultime due lo specifico rifiuto rientrante in un determinato processo produttivo.

**Nella fase di attribuzione del codice EER** al rifiuto, le scelte dovranno essere dettate da criteri quali:

- la **specificità** – ovvero, se un rifiuto può essere riconducibile a diversi codici, la scelta di attribuzione dovrà ricadere su quello che meglio lo identifica come provenienza e caratteristiche, evitando di attribuirgli per quanto possibile un codice più generico ;
- la **prevalenza di una singola frazione sul complesso**, nel caso di un contesto di raccolta multi-materiale (es vetro ed alluminio od imballaggi). In merito a tale punto si sottolinea comunque la necessità di una ricerca della maggiore corrispondenza possibile tra la definizione del codice. (per origine e caratteristiche del rifiuto) e la frazione da avviare all'impianto di destino.



## L'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

**1. Identificare la fonte che genera il rifiuto** consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

*Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.*

**2. Se nessuno dei codici** dei capitoli **da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta** per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.

**3. Se nessuno** di questi codici risulta **adeguato**, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al **capitolo 16**.

**4. Se** un determinato rifiuto **non è classificabile** neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il **codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

Dopo aver individuato il codice EER pertinente, per verificare **se un determinato rifiuto va classificato come pericoloso**, occorre procedere nel modo seguente:

a. se il **codice EER** pertinente è **seguito da un asterisco**, i rifiuti «*sono pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva*» (a condizione che non siano rifiuti domestici); in questo caso, il rifiuto va considerato **pericoloso** senza la necessità di effettuare ulteriori analisi, vanno comunque individuate le caratteristiche di pericolo.

b. se lo stesso rifiuto può essere catalogato con due

codici EER differenti, di cui uno con asterisco ed il secondo senza asterisco (**codici "a specchio"**) e quindi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è classificato come pericoloso [e gli va attribuito il codice con asterisco] solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più caratteristiche di pericolo (allegato I alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1357/2014).

L'accertamento qualitativo, ossia la verifica analitica dell'effettiva presenza nel rifiuto di caratteristiche di pericolo, è necessario solo per i rifiuti con "codice a specchio" al fine di attribuire o meno il codice con asterisco, e quindi la classificazione di pericoloso, solo ai rifiuti che risultino possedere, sulla base di quanto sopra evidenziato, una o più delle caratteristiche di pericolo "codificate".

In conclusione, sono pericolosi:

- i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice "assoluto", correttamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco;
- i rifiuti (che non siano domestici) ai quali, tra i codici "a specchio" alternativi correttamente attribuiti, deve essere assegnato un codice contrassegnato da un asterisco a seguito della verificata presenza di una o più caratteristiche di pericolo; tutti gli altri rifiuti sono non pericolosi.

Ai fini dell'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo, ai rifiuti con codice "a specchio", con conseguente attribuzione del codice con asterisco o senza e relativa classificazione, è necessario verificare se nel rifiuto vi sia la presenza di sostanze pericolose nonché, per lo più, la loro quantità in percentuale. Tale verifica viene normalmente eseguita tramite analisi chimica di laboratorio su un campione rappresentativo dell'intera massa da valutare.

Va infine ricordato che è **compito e responsabilità del produttore o di colui che smaltisce o tratta il rifiuto di classificarlo correttamente**, in base ai criteri sopra richiamati, come confermato dal D.L. 91/17, **prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione**.

## IL SISTEMA INTEGRATO “FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO”

Il sistema **Formulario di identificazione dei rifiuti – Registro di carico e scarico** rappresenta un sistema integrato che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto, fino al sito di destinazione.

Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, contiene tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni e costituisce la base dati per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) da presentare alle Camere di commercio territorialmente competenti.

### 4.1 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il **Formulario di identificazione dei rifiuti** è il documento che **deve accompagnare il trasporto dei rifiuti effettuato da enti o imprese**.

Nel formulario devono essere indicati, almeno, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore/ detentore
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.

**Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver preso in carico i rifiuti. **Una copia** del formulario deve rimanere presso il **produttore** e le altre **tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore**, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

E' necessario **emettere un formulario**:

- **per ogni tipologia** di rifiuto trasportato;
- **per ogni produttore/detentore**;

**La sosta durante il trasporto** (ai sensi dell'art. 193, comma 12, D.Lgs. 152/2006) **non si configura come stoccaggio (che deve essere invece autorizzato) nei seguenti casi:**

- per la spedizione all'interno delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari;
- per gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- per le operazioni di trasbordo.

Nei casi elencati la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non può superare le 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

**I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze** ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti;
- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. f) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo

## IL SISTEMA INTEGRATO “FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO”

continuo: “Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n....”.

La parte del frontespizio relativa a “Ubicazione dell’esercizio ...” può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque

precedere sempre l’emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

### REGIME SANZIONATORIO ART. 258 D.LGS. N. 152/06 (VERSIONE ANTECEDENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 205/10)

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)	Per i rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00 Per i rifiuti pericolosi: art. 483 del Codice Penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: reclusione fino a 2 anni
Chiunque fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche	Art. 483 del Codice Penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: reclusione fino a 2 anni
Chiunque fa uso di un certificato falso durante il trasporto	
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00
Mancata conservazione o invio alle autorità competenti	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00



# IL SISTEMA INTEGRATO “FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO”

## 4.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un **documento di tipo formale** che deve contenere tutte le **informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.**

### SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 190 comma 1 e dell'art. 189 comma 3 del D.lgs 152/2006:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), (rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, e dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Sono altresì esonerati dall'obbligo di tenuta del registro ai sensi dell'art. art. 190 comma 8, le organizzazioni di cui agli articoli 221 comma 3 lettere a. e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermo restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

### NOTA

*I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.*

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

I modelli di registro di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998, da adottare in base all'attività esercitata sono:

- Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano
- Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 190, comma 6, prevede che i **registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.**

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

I registri sono **numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.** Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

I registri, integrati con i formulari, devono essere **conservati almeno per 5 anni** (il luogo di tenuta varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro) dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle *discariche*, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: Regione o Provincia delegata.

## IL SISTEMA INTEGRATO “FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO”

### TEMPISTICA DELLE ANNOTAZIONI

SOGGETTO	FREQUENZA
Produttori (Enti e Imprese produttori iniziali)	Almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
Soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento	Entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
Intermediari, commercianti e consorzi	Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
Soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto	Almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto

### LUOGO DI TENUTA DEL REGISTRO

Produttori e gestori di rifiuti	Presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti
Piccoli produttori	I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi

### REGIME SANZIONATORIO ART. 258 D.Lgs. n. 152/06

#### (VERSIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 205/10)

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi
	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro se trattasi di rifiuti pericolosi. La sanzione nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti è ridotta: - per i rifiuti non pericolosi da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 ; - per i rifiuti pericolosi da euro 2070,00 a euro 12.400,00
Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5)	Indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.
Mancata conservazione (art. 258 comma 5)	Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00

## IL SISTEMA INTEGRATO “FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI – REGISTRO CARICO/SCARICO”

### 4.3 IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Il MUD, istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:

1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2. imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
  - da lavorazioni industriali,
  - da lavorazioni artigianali,
  - dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
3. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
4. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
5. imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
6. imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore ad euro 8.000;
7. consorzi costituiti con finalità di recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
8. soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
9. gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione;
10. produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 kg/30lt giorno dei propri rifiuti pericolosi

#### SOGGETTI ESCLUSI

Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione:

1. i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
2. le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:
  - lavorazioni industriali
  - lavorazioni artigianali
  - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
  - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.

**Continuano ad essere esonerati**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dalla presentazione della Dichiarazione MUD, **solo nel caso in cui abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi:**

- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio;
- le imprese che esercitano attività di servizio.

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (€ 8.000,00);
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure.

**-> Chi, durante l'anno precedente la dichiarazione, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione.**







## IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Come posto dal D.Lgs. 152/2006, art. 183, lett. bb), il "deposito temporaneo" dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i **rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento** secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
  - **con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito**

- **quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.**

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il deposito temporaneo **deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti** e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere **rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;**
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

### REGIME SANZIONATORIO ART. 256 D.LGS. N. 152/06

N.	CASO	RIFIUTI	ARRESTO	AMMENDA
1	Chiunque, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è soggetto alle seguenti sanzioni in funzione dei rifiuti gestiti*	pericolosi	da 6 a 24 mesi	da 2.600,00€ a 26.000,00€
		non-pericolosi	da 3 a 12 mesi	da 2.600,00€ a 26.000,00€
2	Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con le seguenti sanzioni in funzione del rifiuto gestito	pericolosi (anche se solo in parte)	da 12 a 36 mesi	da 5.200,00€ a 52.000,00€
		non-pericolosi	da 6 a 24 mesi	da 2.600,00€ a 26.000,00€

*Le pene di cui ai casi 1 e 2 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

\* Le pene di cui al punto 1 si applicano ai "titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee"

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006);
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).

Non è ancora attiva, invece, l'iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo

trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

Di particolare interesse per il settore sono le modalità di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. **212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 che recita:**

*“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:*

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

*L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

## CONSIDERAZIONI SUL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione rappresenta lo strumento con cui Azienda di Manutenzione e Committenza definiscono la tipologia di servizio e le prestazioni effettivamente fornite.

E' quindi opportuno che all'interno del contratto, dall'Azienda di Manutenzione e dalla Committenza, vengano definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione antincen-

dio, tenendo sempre conto delle disposizioni legislative di riferimento.

Preliminarmente alla stesura e formalizzazione del contratto di manutenzione dovrebbero essere presi in esame alcuni aspetti che saranno funzionali all'impostazione della modalità di gestione dei rifiuti e su cui Azienda di Manutenzione e Committenza dovranno confrontarsi.

DA PARTE DELLA COMMITTENZA	DA PARTE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE
Definizione delle modalità di gestione dei singoli rifiuti: - soggetti incaricati - operazioni previste	Identificazione della tipologia di rifiuti
Definizione del processo di tracciabilità dei rifiuti prodotti	Preparazione del dossier sulle autorizzazioni al trasporto e alla lavorazione possedute

### NOTA

*Nel caso di estintori di proprietà del Cliente, qualora quest'ultimo decida di NON avvalersi di un'azienda di manutenzione ma di provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto, il Cliente stesso si configurerà come PRODUTTORE del rifiuto e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal D.Lgs. n. 152/06 (cfr. deposito temporaneo).*

## LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI AZIENDA AUTORIZZATA AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Il trasporto del rifiuto generato dalle operazioni di manutenzione dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso), può essere effettuato dall'Azienda di Manutenzione, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell' art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06), con un mezzo autorizzato al trasporto del codice EER con cui è identificato il rifiuto prodotto con **l'iscrizione "conto proprio"** all'Albo Autotrasportatori.

Diversamente l'Azienda di Manutenzione può avvalersi di **aziende terze autorizzate con l'iscrizione "conto terzi"** all'Albo Autotrasportatori.

Se il rifiuto è classificato come

- non pericoloso → non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.
- pericoloso → le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

### CONSIDERAZIONI SULLA TENUTA DEL FORMULARIO DI TRASPORTO

Relativamente alle modalità di trasporto del **rifiuto prodotto nel caso di manutenzione esterna (effettuata presso le sedi del Committente)** si evidenzia che l'art. 266 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 prevede che *"i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"*.

In altre parole il Legislatore introduce una "fictio iuris", vale a dire una finzione avente però valore giuridico, che consente di "trasferire" il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione, dal luogo di effettiva produzione, alla sede del soggetto che svolge l'attività.

La finzione-semplificazione comporta che:

- il deposito temporaneo, che sarebbe realizzabile solo nel luogo di produzione del rifiuto, non viene effettuato nel sito di effettiva produzione dello stes-

## LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI AZIENDA AUTORIZZATA AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

- so ma presso la sede del manutentore;
  - il registro di carico e scarico deve anch'esso essere tenuto presso la sede del manutentore;
  - la fase del trasferimento dal luogo di effettiva produzione a quello identificato dalla finzione e cioè la sede del manutentore, non dovrebbe essere considerata come un vero trasporto e quindi non dovrebbe essere necessario il formulario.
- Però sulla questione non vi è unicità di consensi da parte della giurisprudenza, quindi **si consiglia, anche in omaggio al principio di precauzione, di accompagnare SEMPRE i rifiuti stessi con il formulario di identificazione, anche nel caso di semplice**

**“trasferimento” dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’impresa di manutenzione.**

**Alla luce di questo è essenziale che l’Azienda di Manutenzione valuti attentamente entrambe le possibilità, assumendosi l’onere della scelta.**

**Accompagnare sempre i rifiuti con il formulario anche nel semplice trasporto dalla sede del cliente alla propria potrebbe essere consigliabile: in questo caso l’invito è quello di prestare particolare cura e attenzione alle modalità di compilazione.**

## CASI PRATICI

9

### **9.1 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE**

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono **scarti** (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

**Per scarti si intende:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Salvo diverse e specifiche disposizioni, indicate nel contratto di manutenzione:

**PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione**

**→ In questo caso l’azienda di manutenzione che**

**si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.**

L’azienda di manutenzione, in quanto produttore del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 208 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA);
- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
  - o se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06) ;
  - o se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione previsti dal deposito temporaneo.

### 9.2 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono **scarti** (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

**Per scarti si intende:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione che è anche il proprietario del bene dato a noleggio**

→ In questo caso l'azienda di manutenzione che si configura sia come **PRODUTTORE** che come **DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.**

L'azienda di manutenzione, chiamata dal committente ad intervenire, con la sua attività di manutenzione produce rifiuti e, per farsi carico della loro gestione, ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell'Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell'Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA);
- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
  - o se avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo (ex art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06);
  - o se avvalersi dell'istituto dell'autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione previsti dal deposito temporaneo.

### 9.3 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

**Per scarti si intende:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

→ In questo caso l'azienda di manutenzione che si configura sia come **PRODUTTORE** che come **DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.**

Se, dall'attività di manutenzione sul bene di proprietà del committente, l'azienda di manutenzione produce rifiuti, quest'ultima deve farsi carico della loro gestione, ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire subito il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell'Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell'Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA);
- tenere il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
  - o se avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo (ex art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06);
  - o se avvalersi dell'istituto dell'autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione previsti dal deposito temporaneo.

## CASI PRATICI

### **9.4 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE.**

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

**Per scarti si intende:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

**→ In questo caso l'azienda di manutenzione che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.**

Se dall'attività di manutenzione sul bene di sua proprietà l'azienda di manutenzione produce rifiuti, quest'ultima deve farsi carico della loro gestione, ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire subito il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell'Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell'Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA);
- tenere il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
  - o se avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo (ex art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06);
  - o se avvalersi dell'istituto dell'autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione previsti dal deposito temporaneo.

**9.5 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO CHE HANNO RAGGIUNTO IL 18° ANNO O SUI QUALI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE.**

L'Azienda di Manutenzione, nello svolgimento delle proprie attività, potrebbe trovarsi a dover gestire estintori sui quali non è più consentita la manutenzione.

Questa condizione deriva da quanto riportato:

- nel DM 7 gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio"
- nella norma UNI 9994-1:2013 "Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione"

DM 7 gennaio 2005 Art. 11 – comma 2 Norme transitorie	Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
UNI 9994-1:2013 Cap. 6.2 'Estintori da Considerarsi fuori servizio'	Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D o F; Estintori che presentino segni di corrosione; Estintori che presentino ammaccature sul serbatoio; Estintori sprovvisti delle marcature previste dalle norme vigenti; Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili; Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili; Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti; Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore e non più reperibile sul mercato Estintori che abbiano superato 18 anni di età.

Ricordiamo però che il fatto che l'estintore non sia più manutenzionabile, non è un requisito sufficiente a farlo diventare automaticamente un rifiuto.

Ciò che lo determina è la definizione di "rifiuto" (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi).

Di seguito riportiamo alcuni casi tipici in cui l'Azienda di manutenzione potrebbe trovarsi ad operare.

In tal caso l'azienda di manutenzione potrà trasportare il rifiuto solo se autorizzata per il trasporto conto terzi (Albo Gestori Ambientali cat. 4 o 5 a seconda che il rifiuto sia non pericoloso o pericoloso) e conferirlo ad un impianto autorizzato (in tale casistica l'azienda di manutenzione NON può avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo in quanto NON è il produttore del rifiuto).

**9.5.1 L'AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L'ESTINTORE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE NON È PIÙ IDONEO ALL'USO PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE**

**PRODUTTORE del rifiuto: committente**

**DETENTORE del rifiuto: committente**

Trattandosi di beni di proprietà del committente, quest'ultimo dovrà provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto; pertanto il committente stesso si configurerà come PRODUTTORE del rifiuto e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 (cfr. deposito temporaneo).

**9.5.2 L'AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L'ESTINTORE DI SUA PROPRIETÀ NON È PIÙ IDONEO ALL'USO PRESSO IL COMMITTENTE**

**PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

**DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione**

L'azienda di manutenzione, in quanto produttore del rifiuto, **deve** farsi carico della sua gestione ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell'Allegato



## CASI PRATICI

C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell'Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 o ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA);

- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
  - o se avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo (ex art. 183 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06);
  - o se avvalersi dell'istituto dell'autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione previsti dal deposito temporaneo.

### 9.6 PROVE DI SPEGNIMENTO PER ADDESTRAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO CON ESTINTORI A NORMA MA IN SCADENZA DI REVISIONE

L'attività d'addestramento con estintori a polvere e schiuma (ad eccezione degli estintori a CO<sub>2</sub>) può essere effettuata **esclusivamente** in campi prova autorizzati dalle autorità preposte prima della data di scadenza della revisione.

Chiaramente non possono essere utilizzati estinguenti già identificati come rifiuto durante le attività di manutenzione.

## APPENDICE

### A - SISTRI

#### SOPPRESSIONE SISTRI - DECRETO-LEGGE 135/2018

A seguito di quanto approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018, all'interno del Decreto-Legge 14 dicembre 2018 n. 135 'Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione' (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 del 14 dicembre, entrato in vigore il giorno successivo) è stata, tra le altre, introdotta la misura di soppressione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali 'SISTRI' a decorrere dal 1° gennaio 2019 (non dovuti quindi i contributi di cui all'articolo 14-bis del Decreto-Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 e all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016 n. 78).

Il Decreto-Legge deve ora intraprendere l'iter di conversione in Legge.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, dal 1 gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i titolari soggetti alla tracciabilità dei rifiuti dovranno continuare ad utilizzare il sistema cartaceo, adempiendo a quanto previsto dagli articoli:

- 188 'Responsabilità della gestione dei rifiuti'
- 189 'Catasto dei rifiuti'
- 190 'Registri di carico e scarico'
- 193 'Trasporto dei rifiuti'

del D.lgs 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis 'Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI', del decreto stesso.

Inoltre troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 258 'Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari' del decreto legislativo n.152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Con una nota, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero e avrà l'obiettivo di digitalizzare l'intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico.

#### LEGGE DI CONVERSIONE 11 FEBBRAIO 2019 N. 1

Il Decreto-Legge 135/2018 è stato convertito con la Legge 11 febbraio 2019 n.12 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione'.

Al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, il Ministero della giustizia ha redatto il testo coordinato di cui si riporta di seguito l'articolo 6 'Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti'

## APPENDICE

### A - SISTRI

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
- c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ri-

## APPENDICE

### A - SISTRI

*partire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

*3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

*3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## APPENDICE

### B - SCHEDE DI RIEPILOGO

#### MANUTENZIONE ESTERNA

##### EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE, SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti.

**PRODUTTORE : AZIENDA MANUTENZIONE    DETENTORE: AZIENDA MANUTENZIONE**

**AZIENDA MANUTENZIONE**  
(produttore)  
Deve farsi carico del conferimento del rifiuto.  
Il trasporto può essere svolto ai sensi dell'art. 212, comma 8 (conto proprio) \*

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI TERZI AUTORIZZATO**  
(ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 oppure in AIA)  
**PRESSO LA PROPRIA SEDE**  
(casistica più frequente)

##### Modalità 1

**DEPOSITO TEMPORANEO** che se svolto nel rispetto dell'art. 183 (lett. bb)) del D.Lgs. n. 152/06 **NON deve essere autorizzato**

##### ASPORTAZIONE:

- **CADENZA TRIMESTRALE**  
(indipendente da quantità in deposito)
- **Deposito raggiunge i 30 m<sup>3</sup> di rifiuti NON pericolosi O 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi**

MAI SUPERIORE AD 1 ANNO

##### Modalità 2

**AUTORIZZAZIONE** (D15 – R13) del sito dell'azienda di manutenzione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.  
(In tal caso l'azienda non è soggetta a specifiche tempistiche di avvio del rifiuto a trattamento (smaltimento/recupero)

##### MEMO

- Trattandosi di beni di proprietà del cliente, qualora quest'ultimo decida di NON avvalersi di un'azienda di manutenzione ma di provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto, il cliente stesso si configurerà come PRODUTTORE del rifiuto e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06 (cfr. art. 183 lett. bb) deposito temporaneo).
- I soggetti terzi dovranno essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali in REGIME ORDINARIO ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 (cat. 4 o 5 a seconda che il rifiuto sia non pericoloso o pericoloso)

## MANUTENZIONE ESTERNA

### EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE, SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti.

**PRODUTTORE : AZIENDA MANUTENZIONE    DETENTORE: AZIENDA MANUTENZIONE**

#### **AZIENDA MANUTENZIONE (produttore)**

Deve farsi carico del conferimento del rifiuto  
Il trasporto può essere svolto ai sensi dell'art. 212, comma 8 (conto proprio) \*

#### **IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI TERZI AUTORIZZATO**

(ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 oppure in AIA)

#### **PRESSO LA PROPRIA SEDE**

(casistica più frequente)

#### **Modalità 1**

**DEPOSITO TEMPORANEO** che se svolto nel rispetto dell'art. 183 (lett. bb)) del D.Lgs. n. 152/06 **NON deve essere autorizzato**

#### **ASPORTAZIONE:**

- **CADENZA TRIMESTRALE**  
(indipendente da quantità in deposito)
- **Deposito raggiunge i 30 m<sup>3</sup> di rifiuti NON pericolosi O 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi MAI SUPERIORE AD 1 ANNO**

#### **Modalità 2**

**AUTORIZZAZIONE (D15 – R13)** del sito dell'azienda di manutenzione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. (In tal caso l'azienda non è soggetta a specifiche tempistiche di avvio del rifiuto a trattamento (smaltimento/recupero)

#### **\* Art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 (Trasporto in forma semplificata)**

"I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- la sede dell'impresa,
- l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

## MANUTENZIONE INTERNA

### EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE, SU BENI OGGETTO DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

**PRODUTTORE : AZIENDA MANUTENZIONE    DETENTORE: AZIENDA MANUTENZIONE**

I RIFIUTI POSSONO ESSERE "STOCCATI" PRESSO LA SEDE DEL MANUTENTORE (casistica più frequente)



#### **Modalità 1**

**DEPOSITO TEMPORANEO** (se svolto nel rispetto dell'art. 183 (lett. bb)) del D.Lgs. n. 152/06

**NON deve essere autorizzato**

[ASPORTAZIONE:

- **CADENZA TRIMESTRALE**  
(indipendente da quantità in deposito)
- **Deposito raggiunge i 30 m<sup>3</sup> di rifiuti NON pericolosi O 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi**  
MAI SUPERIORE AD 1 ANNO]

#### **Modalità 2**

**AUTORIZZAZIONE** (D15 – R13)

del sito dell'azienda di manutenzione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

(In tal caso l'azienda non è soggetta a specifiche tempistiche di avvio del rifiuto a trattamento (smaltimento/recupero)

Il bene su cui è stata effettuata la manutenzione verrà reso al cliente con regolare DDT (Clausole: reso c/lavorazione)

### EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE, SU BENI OGGETTO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE

**PRODUTTORE : AZIENDA MANUTENZIONE    DETENTORE: AZIENDA MANUTENZIONE**

RIFIUTI POSSONO ESSERE "STOCCATI" PRESSO LA SEDE DEL MANUTENTORE (casistica più frequente)



#### **Modalità 1**

**DEPOSITO TEMPORANEO** (se svolto nel rispetto dell'art. 183 (lett. bb)) del D.Lgs. n. 152/06

**NON deve essere autorizzato**

ASPORTAZIONE:

- **CADENZA TRIMESTRALE**  
(indipendente da quantità in deposito)
- **Deposito raggiunge i 30 m<sup>3</sup> di rifiuti NON pericolosi O 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi**  
MAI SUPERIORE AD 1 ANNO

#### **Modalità 2**

**AUTORIZZAZIONE** (D15 – R13)

del sito dell'azienda di manutenzione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. (In tal caso l'azienda non è soggetta a specifiche tempistiche di avvio del rifiuto a trattamento (smaltimento/recupero)

Il bene su cui è stata effettuata la manutenzione verrà reso al cliente con regolare DDT (Clausole: reso c/lavorazione)

## **ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO CHE HANNO RAGGIUNTO IL 18° ANNO O SUI QUALI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE**

### **L'AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L'ESTINTORE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE NON È PIÙ IDONEO ALL'USO PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE**

**PRODUTTORE DEL RIFIUTO: CLIENTE    DETENTORE DEL RIFIUTO: CLIENTE**

Trattandosi di beni di proprietà del Committente, quest'ultimo dovrà provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto; pertanto il COMMITTENTE stesso si configurerà come PRODUTTORE DEL RIFIUTO e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati (cat. 4 o 5 dell'Albo Gestori Ambientali a seconda che il rifiuto sia non pericoloso o pericoloso) nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 (cfr. deposito temporaneo)\*\*.

#### **NOTA**

- L'Azienda di manutenzione potrà trasportare il rifiuto solo se autorizzata per il trasporto conto terzi (Albo Gestori Ambientali cat. 4 o 5 a seconda che il rifiuto sia non pericoloso o pericoloso) e conferirlo ad un impianto autorizzato (in tale casistica l'Azienda di manutenzione NON può avvalersi dell'istituto del deposito temporaneo in quanto NON è il produttore del rifiuto).

### **L'AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L'ESTINTORE DI SUA PROPRIETÀ NON È PIÙ IDONEO ALL'USO PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE**

**PRODUTTORE : AZIENDA MANUTENZIONE    DETENTORE: AZIENDA MANUTENZIONE**

Si rimanda al caso della manutenzione esterna, effettuata presso le sedi del committente, su beni oggetto di manutenzione dati a noleggio e, quindi, di proprietà dell'azienda di manutenzione











ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**<sup>®</sup>  
CONFINDUSTRIA  
MECCANICA VARIA



via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano  
tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545  
info@uman.it - www.uman.it